

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: D. Lgs 81/2015, Art. 44. Apprendistato professionalizzante. Modalità per l'erogazione della formazione per apprendisti di aziende che rinuncino alla formazione pubblica, direttamente da parte del datore di lavoro

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Formazione, Servizi per l'impiego e crisi aziendali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021 n.18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Settore Formazione, Orientamento e Aree di crisi complesse e la dichiarazione che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- 1- Di approvare, come da allegato 1 alla presente DGR, le Linee di indirizzo in materia di "Formazione di base e trasversale" erogata direttamente dal datore di lavoro, ai propri dipendenti assunti con contratto di lavoro in apprendistato professionalizzante.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D. Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 avente ad oggetto: “Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.”;
- D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 avente ad oggetto: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”
- L.R. 25 gennaio 2005, n. 2 avente ad oggetto: “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.”;
- Deliberazione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 32/CSR del 20 febbraio 2014, concernente “Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99
- DGR n.1365 del 01 ottobre 2012 avente ad oggetto:” Approvazione della disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n.167 del 14 settembre 2011, in attuazione della D.G.R. n.1196 del 01/08/2012”;
- DGR n. 1000 del 08/09/2014 avente ad oggetto: “Recepimento della deliberazione della Conferenza Stato-regioni del 20 febbraio 2014, concernente le Linee Guida per l'Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 167/2011”.

Motivazione

Con delibera del 20/02/2014 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato, nel rispetto delle funzioni ad essa assegnate, anche in virtù di quanto disposto con DL n. 76/2013 all'art 2 secondo punto, le linee guida per l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 167/2011.

Uno degli elementi di novità individuati con tale documento riguarda la possibilità per le aziende che non intendono avvalersi dell'offerta formativa pubblica di base e trasversale, di provvedere alla formazione degli apprendisti “direttamente” anche alla somministrazione della formazione di base e trasversale ai propri dipendenti.

Quanto sopra a condizione che le stesse risultino in possesso di “standard minimi” necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo, quali: luoghi idonei alla formazione distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi e di risorse umane con adeguate capacità e competenze.

La Regione Marche con DGR 1365 del 01.10.2012 ha approvato la disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n.167 del 14 settembre 2011 (disciplina ora ricompresa nel più recente D. Lgs 81/2015), in attuazione della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. n.1196 del 01/08/2012. Inoltre, con DGR n. 1000 dell'08/09/2014, oltre a far propria la citata deliberazione del 20/02/2014, ha, tra l'altro:

- rimandato a successivi atti, il recepimento di ulteriori disposizioni in materia di formazione degli apprendisti;
- rimodulato il monte ore formativo, previsto in base al titolo di studio dell'apprendista, indicato all'art. 6.5 della DGR 1365/2012.

In particolare, il punto 6.3 della DGR 1365 del 01.10.2012 (Finanziamento con risorse private della formazione pubblica), disciplina alcune delle possibili modalità di erogazione della formazione di base e trasversale al di fuori del percorso della formazione pubblica prevedendo che la stessa possa essere erogata dal datore di lavoro ai propri dipendenti o direttamente dalla stessa, nel caso in cui sia in possesso di accreditamento regionale per la macro tipologia formazione continua, o mediante la collaborazione di enti formativi, anch'essi accreditati per la formazione continua, fermo restando il monte ore complessivo e le discipline oggetto della formazione così come individuato nello stesso atto.

Ora, tenuto conto che il legislatore è intervenuto modificando la normativa in materia di apprendistato, abrogando il Dlgs 167/2011 a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 81/2015 e che, a tutt'oggi, non risultano ancora maggiormente definiti gli "standard minimi" che debbono possedere i datori di lavoro per esercitare la funzione di soggetto formativo, è necessario, nelle more della definizione degli stessi, anche al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dalle realtà aziendali del territorio regionale, standardizzare un iter amministrativo che consenta tale modalità di erogazione della formazione di base e trasversale, in conformità alle disposizioni richiamate.

Pertanto, con riferimento alle aziende, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che operano nel territorio regionale e che intendono dichiarare (a tal fine verrà approvata con atto del dirigente specifica modulistica) la propria capacità formativa ai fini dell'erogazione della formazione di base e trasversale direttamente ai propri apprendisti, nell'"Allegato 1", che costituisce parte integrante del presente documento, sono individuati i requisiti (standard minimi) che gli stessi debbono possedere e sono altresì indicati i diversi adempimenti per il loro riconoscimento, nonché le modalità per gestire in maniera autonoma la somministrazione dell'offerta formativa di cui trattasi.

La procedura individuata è stata condivisa nella riunione del 14.07.2025 della Commissione Regionale Lavoro.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

Mario Lazzari

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE, SERVIZIO PER L'IMPIEGO E CRISI AZIENDALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Dichiara, altresì, che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.

Il dirigente del Settore

Massimo Rocchi

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento

Roberta Maestri

Documento informatico firmato digitalmente

FIRMATARI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO



Linee di indirizzo in materia di “Formazione di base e trasversale” erogata direttamente dal datore di lavoro, ai propri dipendenti assunti con contratto di lavoro in apprendistato professionalizzante.

1. Premessa

I datori di lavoro, anche in presenza di un’offerta formativa pubblica finanziata, possono erogare direttamente, sotto la propria responsabilità ed a proprio carico, la formazione di base e trasversale ai propri dipendenti, assunti con contratto di lavoro in apprendistato professionalizzante o di mestiere.

Tale possibilità può essere attuata:

- ✓ autonomamente, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso degli standard minimi necessari per esercitare la funzione di soggetto formativo (capacità formativa);
- ✓ avvalendosi di agenzie formative accreditate per la formazione continua.

La formazione di base e trasversale erogata direttamente dal datore di lavoro non è oggetto di finanziamento pubblico.

2. Definizioni

1. Formazione di base e trasversale: azioni formative, rivolte a lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, finalizzate all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un massimo di 120 ore complessive nell'arco di un triennio. Il totale delle ore e la loro distribuzione tiene conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista
2. Datore di lavoro: soggetto che ha alle proprie dipendenze un lavoratore subordinato.
3. Capacità formativa: requisito essenziale che il datore di lavoro deve possedere per somministrare autonomamente, presso la propria sede la formazione di base e trasversale. Tale capacità è dimostrata attraverso il possesso di standard minimi.

3. Standard minimi

Per somministrare direttamente la formazione di base e trasversale, il datore di lavoro deve risultare in possesso di alcuni requisiti relativi alla sede somministrare la formazione e alla disponibilità di idonee risorse umane.

Requisiti relativi alla sede

Il datore di lavoro deve disporre di spazi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

Tali spazi debbono essere identificati in maniera evidente dagli spazi di produzione.

Requisiti relativi alle risorse umane

Per somministrare autonomamente, presso la propria sede, la formazione di base e trasversale il datore di lavoro deve poter disporre di risorse umane in possesso dei seguenti requisiti:

- almeno due anni di esperienza in docenza di carattere non occasionale (svolta in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale in percorsi formativi realizzati all'interno dell'impresa e calcolata come da Manuale per la gestione e rendicontazione delle attività formative della Regione Marche) coerente con le competenze di base e trasversali da erogare all'apprendista. In

questo caso la disponibilità delle risorse umane può essere acquisita anche sul mercato attraverso specifico contratto;

oppure

- titolo di studio di istruzione superiore di II grado o idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale (riferibile anche a contesti formativi non strutturati e volti al trasferimento di conoscenze) coerente con le competenze di base e trasversali da erogare all'apprendista.

Il datore di lavoro mette a disposizione anche un competente tutor per la formazione dell'apprendista formato attraverso i percorsi della formazione regionale o di documentata esperienza nel reparto o mansioni al quale l'apprendista è adibito.

Il datore di lavoro che ha ottenuto l'autorizzazione a somministrare direttamente la formazione di base e trasversale ai propri dipendenti, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, è esonerato dall'offerta formativa pubblica qualora disponibile.

4. Riconoscimento della capacità formativa

Il datore di lavoro per ottenere il riconoscimento della capacità formativa è tenuto a presentare la richiesta al servizio Daform della Regione Marche, utilizzando il modello di domanda adottato con apposito atto dirigenziale e disponibile sul sito della Regione Marche.

Tale domanda, va firmata digitalmente ed inviata a mezzo PEC corredata dalla seguente documentazione:

- a. Pianta relativa agli spazi dedicati alla somministrazione della formazione con l'indicazione della distinzione dagli spazi di produzione
- b. individuazione delle risorse umane disponibili per la somministrazione della formazione di base e trasversale.

Al venir meno di uno dei requisiti che costituiscono gli standard minimi per il riconoscimento della capacità formativa, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla Regione Marche, sempre a mezzo PEC.

Gli uffici regionali competenti esaminano la documentazione prodotta e, riscontratane la conformità, predispongono specifico atto per il riconoscimento della capacità formativa richiesta.

A campione, in corso di istruttoria e nel corso di validità del riconoscimento, gli uffici preposti possono effettuare un controllo in loco al fine di verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese o il mantenimento degli standard minimi; in caso di irregolarità o difformità rilevate il riconoscimento della capacità formativa può essere revocato.

Nel Daform verrà creata un'apposita sezione dedicata ai datori di lavoro ai quali è stata riconosciuta la capacità formativa in cui verrà indicato anche l'atto di riferimento.

5. Somministrazione diretta della formazione di base e trasversale

Durata e Contenuti

La durata della formazione di base varia in relazione al titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:

- ✓ **120 ore** : per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- ✓ **80 ore** : per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- ✓ **40 ore** : per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.

Il monte ore previsto può essere ridotto nel caso in cui l'apprendista risulti in possesso di un'attestazione formale dell'acquisizione delle competenze di base e trasversali, conseguita in seguito alla frequenza di corsi erogati da organismi accreditati

La scelta dell'applicazione della riduzione del monte ore formativo ricade sotto la responsabilità del

datore di lavoro.

I contenuti della formazione di base e trasversale debbono consentire all'apprendista l'acquisizione di competenze di carattere generale, che prescindono specificità delle mansioni svolte; secondo le Linee Guida del 20/02/2014 debbono far riferimento a:

- adozione di comportamenti sicuri sui luoghi di lavoro;
- organizzazione e la qualità aziendale;
- capacità relazionale e comunicazionale nell'ambito lavorativo;
- competenze digitali, sociali e civiche;
- elementi di base delle professioni/mestieri;
- diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva.
- competenze di base e trasversali (es, lingua inglese o italiano per stranieri o altre)

In relazione agli obiettivi formativi particolari del datore di lavoro, questi può prevedere una selezione delle competenze su indicate, anche al fine di garantire un approfondimento degli argomenti trattati o, ancora, prevederne altri.

Adempimenti

Il datore di lavoro con capacità formativa integra il "Programma formativo personalizzato" che è tenuto a predisporre per la formazione professionalizzante con lo sviluppo anche della formazione di base e trasversale che intende offrire all'apprendista, avvalendosi della modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale della Regione Marche.

Il "Programma formativo personalizzato" andrà inviato alla Regione Marche attraverso l'applicativo Procedimarche (info e procedura alla pagina apprendistato regionale).

Qualora, entro 20 giorni dall'inoltro, il datore di lavoro non riceve indicazioni o rilievi il programma formativo si intende autorizzato.

<i>Servizi territoriali per la formazione professionale di</i>	<i>Telefono</i>	<i>Responsabile del procedimento/ Referente</i>
Ancona	0718063589	GRAZIA GIAMBALVO- FRANCESCA INGROSSO CORONEO
Ascoli Piceno	0736352874	MARIO LAZZARI- LARA CELANI
Fermo	0736352874	MARIO LAZZARI -ROSALBA ORAZI
Macerata	07331849343	DEBORAH MUCCI- ROSALBA ORAZI
Pesaro Urbino	07216303803	SIMONA GIULIANI- LUCIA BELLARDI

Ogni eventuale comunicazione relativa ad eventuali modifiche del programma formativo personalizzato andrà comunicata al Servizio territoriale di riferimento.

Il datore di lavoro è tenuto a:

- a. predisporre un registro nel quale tracciare la formazione somministrata all'apprendista;
- b. rilasciare l'attestazione delle competenze acquisite dall'apprendista attraverso la formazione di base e trasversale somministrata. Il datore di lavoro che ha erogato la formazione di base e trasversale ai propri apprendisti in virtù della dichiarata capacità formativa, valutato il raggiungimento dello standard minimo di preparazione previsto, rilascia al proprio lavoratore una nota in cui sono indicati gli insegnamenti impartiti, il monte ore complessivo previsto e svolto per ciascuno di essi, la durata del periodo formativo previsto da contratto, l'intervallo di tempo in cui è stata erogata la formazione di base e trasversale, gli estremi del CCNL di riferimento e gli eventuali crediti formativi riconosciuti in ingresso che hanno determinato, se applicata, la riduzione del monte ore formativo previsto. Quanto sopra anche nel caso in cui l'apprendista interrompa anzitempo, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro.

Ove previsto dal CCNL applicato potrà essere utilizzata la modulistica prevista dallo stesso;

- c. produrre, alla Regione Marche, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avviato l'erogazione della formazione di base e trasversale ai propri apprendisti, il monitoraggio degli apprendisti formati. Tale monitoraggio, andrà comunicato utilizzando il modello che l'Amministrazione regionale mette a disposizione indicando
 - il numero complessivo degli apprendisti che hanno avviato la formazione anche nel caso in cui, nell'anno di riferimento, siano stati pari a zero);
 - nominativi dei singoli apprendisti ed il rispettivo codice fiscale.
 - L'elenco delle attestazioni o note rilasciate
- d. comunicare ai fini dell'accreditamento ogni eventuale cambiamento societario, di sede, di risorse umane coinvolte nella formazione al fine di verificare il mantenimento dei requisiti utili alla capacità formativa interna.

-

6. Funzioni della Regione Marche

L'Amministrazione regionale, attraverso lo specifico settore, provvede a:

- a. Riconoscere la capacità formativa per la somministrazione della formazione di base e trasversale agli apprendisti assunti, al datore di lavoro che ne fa richiesta;
- b. Predisporre e mettere a disposizione dei datori di lavoro interessati tutta la documentazione prevista dal presente atto (in particolare predisporre Modello dichiarazione relativa al possesso, da parte del datore di lavoro, degli standard minimi necessari per l'erogazione della formazione di base e trasversale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 e 47 comma 4 del D.Lgs 81/2015);
- c. Controllare, a campione, la rispondenza degli spazi dedicati, dal datore di lavoro, alla formazione;
- d. Monitorare l'andamento delle azioni formative proposte dal datore di lavoro;
- e. Verificare i dati di monitoraggio prodotti annualmente dal datore di lavoro.

La procedura verrà avviata attraverso l'applicativo Procedimarche.



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1203 DEL 28/07/2025

ADUNANZA N. 317

LEGISLATURA XI

PROT. N. 1252

TIPO D'ATTO: DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORE PROPONENTE: STEFANO AGUZZI

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OGGETTO: D. Lgs 81/2015, Art. 44. Apprendistato professionalizzante. Modalità per l'erogazione della formazione per apprendisti di aziende che rinuncino alla formazione pubblica, direttamente da parte del datore di lavoro

Il giorno 28 luglio 2025, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- Francesco Acquaroli	Presidente
- Filippo Saltamartini	Vicepresidente
- Stefano Aguzzi	Assessore
- Andrea Maria Antonini	Assessore
- Francesco Baldelli	Assessore
- Chiara Biondi	Assessore
- Goffredo Brandoni	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli.

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Francesco Maria Nocelli.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Stefano Aguzzi.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.